



N. 4 del 21/01/2021

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI (CUP), PER L'ANNUALITÀ 2021.

L'anno duemilaventuno il mese di gennaio il giorno ventuno alle ore 11:30 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Sigg:

Nominativo	Funzione	
PASCUZZI DOMENICO	SINDACO	P
GIROLOMONI MARILA	VICE SINDACO	P
TAGLIABRACCI AROLDI	ASSESSORE	P
FABBRI ROBERTA	ASSESSORE	P
REGGIANI ROBERTO	ASSESSORE	P

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 5

Assume la presidenza il sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTA la legge n. 160/2019, articolo unico, che, ai commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) disponendo che il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO in particolare che:

- il comma 817, articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,
- il successivo comma 821 prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 837 prevede altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce, nel caso specifico del Comune di Gabicce Mare, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il comma 816 stabilisce che il nuovo canone patrimoniale sostituisce canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il comma 847 abroga i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme (fatta eccezione per le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, nonché la permanenza del capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993

quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 66 adottata in data 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile il Consiglio Comunale:

- ha approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1, commi 816-845;
- ha stabilito che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, in sostituzione delle entrate e dei regolamenti richiamati in narrativa, prevedendosi peraltro il differimento della loro entrata in vigore qualora le disposizioni legislative dispongano in tal senso o attribuiscono ai Comuni la relativa facoltà, alla data indicata dalla norma nazionale;
- ha previsto nell'allegato C) i valori minimi e massimi dei coefficienti necessari alla determinazione delle tariffe di cui all'art. 3, co. 2, lett. f) del regolamento medesimo;

VISTO il vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2012 e modificato da ultimo con Deliberazione n. 25 del 16/06/2020, al quale il nuovo regolamento del Canone unico patrimoniale fa rinvio al relativo art. 20 per il procedimento legato alla concessione di suolo pubblico;

DATO ATTO che il regolamento di cui al punto precedente prevede al titolo III° l'istituzione e la disciplina del canone ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del 39 del 19 marzo 2019 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con decorrenza 1° gennaio 2019;

DATO ATTO che, non essendo intervenute norme nazionali che prevedono il differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale in oggetto, pertanto:

- il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2020, contenente anche la disciplina delle tariffe relative, risulta abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021,
- le tariffe di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale del 39 del 19 marzo 2019 non risultano più applicabili dal 1° gennaio 2021, stante l'abrogazione del tributo afferente,
- il canone disciplinato dal titolo III° del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2012, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè, risulta abrogato;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2020 con la quale il Comune di Gabicce Mare, avvalendosi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020

e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2020 anche per l'anno 2020;

RITENUTO pertanto che ai sensi del sopra richiamato comma 838, articolo unico, della Legge 160/2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Gabicce Mare destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sostituisce, oltre alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del medesimo articolo unico, anche il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover approvare i coefficienti e le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali, al fine di consentirne l'immediata applicazione a valere dall'1.1.2021;

VISTO l'art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione del nuovo canone, approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29 dicembre 2020, a tenore del quale "i coefficienti e le tariffe per la determinazione del canone per ciascuna tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, sono determinate aggiornate annualmente, di regola, dalla Giunta Comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

RILEVATO, in ordine ai coefficienti moltiplicatori per la determinazione delle tariffe, che le relative misure minime e massime per le principali categorie di occupazioni, con elencazione non esaustiva, sono indicate nell'allegato C) al predetto regolamento per l'applicazione del CUP, secondo l'indicazione della lettera f), comma 2, dell'art.3 del regolamento;

DATO ATTO che i coefficienti moltiplicatori devono essere determinati, ai sensi della lettera e) dell'art.3 del regolamento predetto, tra i valori di 0,1 e 15;

VISTO l'art. 12,co.1, lett. u), il quale prevede fra le tipologie di occupazione quelle relative ai "dehors", definiti come "l'insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico, secondo regole predeterminate dall'ente, posti sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”;

CONSIDERATO che per le occupazioni di cui al punto precedente il nuovo canone patrimoniale unico (CUP) sostituisce il canone istituito ai sensi dell'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DATO ATTO CHE per consentire la corretta applicazione del nuovo canone sulle occupazioni di cui al titolo III° del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2012, occorre prevedere un coefficiente apposito;

RITENUTO, su tali presupposti, previa indicazione del coefficiente moltiplicatore per la tipologia “dehors” quale indicata nella lettera u), comma 1, dell’art.12 del regolamento comunale CUP, di stabilire coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale per ciascuna tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO altresì il comma 3bis dell'art. 106 del DL 34/2020 convertito in L. 77/2020 con il quale il legislatore ha testualmente disposto che “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”, ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021;

VISTO l’art.6 del Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del nuovo canone il quale prevede che “per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l’accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.”;

CONSIDERATO opportuno prorogare la scadenza sopra indicata del 31 gennaio al 28 febbraio 2021, al fine di consentire sia la più ampia divulgazione del presente atto che il tempestivo recapito degli abituali avvisi di scadenza ai soggetti tenuti al pagamento del canone stesso;

VISTO l’art. 124 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. Di determinare nella misura di 2,41, il coefficiente moltiplicatore per la tipologia “dehors” quale indicata nella lettera u), comma 1, dell’art.12 del regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP), approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29 dicembre 2020;
2. Di stabilire per l’anno 2021 coefficienti e tariffe del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1 della legge n. 160/2019, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’applicazione del nuovo

canone, approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29 dicembre 2020, quali indicate nel documento **allegato sub A)** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. di dare atto che per effetto della misura delle tariffe approvate con il presente provvedimento si realizza l'invarianza di gettito richiesta dal comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019, rispetto ai corrispondenti gettiti dei tributi e canoni soppressi (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui al previgente titolo III° del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2012, Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti);
4. prorogare la scadenza del 31 gennaio 2021, prevista dall'art. 6 del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del nuovo canone per la presentazione della dichiarazione e per il versamento del canone medesimo, al 28 febbraio 2021;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario nonché ai servizi competenti per l'adempimento degli adempimenti conseguenti all'applicazione del CUP dall'esercizio 2021, prevedendo adeguata pubblicità delle tariffe approvate.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), al fine di garantirne l'applicazione nei termini indicati.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL SINDACO
Pascuzzi Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro